

**SERVIZI DI RITIRO, TRASPORTO, CONTAZIONE E APPROVVIGIONAMENTO
VALORI**

CSA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

ART.	DESCRIZIONE	Pag.
	CAPITOLO 1 – PARTE AMMINISTRATIVA:	
1.1	Oggetto	3
1.2	Importo e durata contratto	3
1.3	Fatturazione e pagamenti	4
1.4	Cauzione definitiva e assicurazioni	4
1.5	Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore	5
1.6	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	5
1.7	Clausola sociale	6
1.8	Sospensione delle prestazioni	6
1.9	Varianti	6
1.10	Subappalto	7
1.11	Cessione del credito e del contratto	8
1.12	Fallimento dell'Appaltatore	8
1.13	Norme operative di sicurezza	8
1.14	Obblighi di riservatezza e privacy	9
1.15	Penali	10
1.16	Risoluzione per inadempimento e recesso	11
1.17	Recesso di AGECS	12
1.18	Spese contrattuali	12
1.19	Esecuzione in danno	12
1.20	Rifusione danni	12
1.21	Cambio di denominazione – trasformazione – fusione	12
1.22	Foro competente	12
1.23	Codice Etico e di Comportamento e Prevenzione della Corruzione	12
1.24	Rinvio normativo	13
	CAPITOLO 2 – PARTE TECNICA:	
2.1	Servizi richiesti all'Appaltatore	14
2.1.1	Servizio di ritiro, trasporto e consegna valori	14
2.1.2	Servizi di contazione valori	15
2.1.3	Servizio di approvvigionamento banconote e moneta	15
2.2	Consegna e accredito dei valori contati	16
2.3	Personale e dotazioni minime	17
2.4	Figura preposta all'esecuzione e al controllo dell'appalto	17
2.5	Figure preposte al coordinamento del servizio	18
2.6	Valutazione del servizio	19

CAPITOLO 1 - PARTE AMMINISTRATIVA

ART. 1.1 - OGGETTO

1. Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di ritiro, trasporto, contazione, deposito ed approvvigionamento valori, così come definiti nel Capitolo 2 - Parte Tecnica del presente capitolato.
2. Si rimanda all'Allegato 1 al presente Capitolato, che riporta – fra l'altro - l'elenco dettagliato dei siti dove andrà ad essere svolto il servizio, i prelievi settimanali richiesti e gli orari di effettuazione degli stessi.
3. Sono comprese nell'appalto tutte le forniture e le prestazioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato.

ART. 1.2 - IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del servizio è di anni 3, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2 alle medesime condizioni contrattuali.
2. L'importo economico complessivo di contratto, risulterà da quanto offerto in sede di gara, oltre all'importo del costo stimato per la sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso ed IVA a norma di legge.
3. L'importo triennale presunto ammonta ad € 456.330,00.= (quattrocentocinquantaseimilatrecentotrenta,00) al netto di IVA.
4. Gli oneri della sicurezza interferenziale sono stati quantificati in ulteriori € 1.015,00.= oltre IVA per tutta la durata del contratto compreso l'eventuale rinnovo e proroga.
5. Il contratto sarà da ritenersi comunque scaduto, a scelta di AGECE, alternativamente al raggiungimento del predetto periodo di durata o alla copertura del suo ammontare. AGECE si riserva comunque la facoltà di prorogare la durata del contratto, qualora alla scadenza del predetto periodo non fosse stato coperto il suo ammontare.
6. In caso di urgenza ed in particolare allo scopo di scongiurare soluzioni di continuità, su richiesta di AGECE si darà comunque esecuzione al contratto prima della formale stipula del medesimo a decorrere dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione secondo le indicazioni ivi contenute.
7. In ogni caso l'Appaltatore si impegna ad assicurare le medesime condizioni di continuità del servizio oltre il termine di scadenza e per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi, nelle more delle procedure per il nuovo affidamento.
8. Il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni del rinnovo di anni 2 e della proroga di 6 mesi, ammonta ad € 837.620,00.= (ottocentotrentasettemilaseicentoventi/00) oltre IVA, di cui € 1.015,00.= (millecinquecento/00) oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
9. E' facoltà di AGECE recedere in tutto o in parte dal contratto prima della scadenza a seguito di diminuzione degli immobili e delle attività in gestione ad AGECE dal Comune di Verona senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere oltre al corrispettivo per i servizi regolarmente effettuati.
10. Il recesso avrà effetto dal giorno riportato nella relativa comunicazione di AGECE.

11. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
12. Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dell'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

ART. 1.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. La remunerazione dei servizi ordinati all'Appaltatore avverrà con cadenza mensile in base alle attività effettivamente eseguite, previa presentazione di specifiche fatture dettagliate.
2. L'Appaltatore potrà emettere fattura previo benestare di AGECE a seguito presentazione di specifico riepilogo contabile indicante il dettaglio e le quantità di attività eseguite suddivise secondo le operazioni effettuate e tenuto conto del ribasso d'asta offerto in sede di gara.
3. Il pagamento del corrispettivo avrà luogo in ogni caso previa verifica del DURC in corso di validità. Le fatture saranno liquidate a mezzo bonifico bancario dalla data della fattura a 30 giorni fine mese.
4. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% così come previsto dall'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs 50/2016.
5. AGECE potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Appaltatore ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.
6. AGECE è compresa nell'elenco delle aziende soggette a quanto previsto dal D.L. 50/2017. AGECE, pertanto, a fronte di una fattura ricevuta, erogherà l'importo complessivo al netto di IVA, che verrà versata da AGECE direttamente all'Erario. Le fatture soggette a split payment dovranno riportare la descrizione "Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72" o dicitura similare.
7. A pena di nullità assoluta del contratto di appalto, le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 1.4 - CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONI

1. L'Aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare la cauzione definitiva secondo le condizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che AGECE dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'aggiudicatario a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per AGECE l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
2. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo sarà autorizzato dopo l'emissione del verbale di verifica di conformità finale in assenza di controversia.
3. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore quanto di AGECE o di terzi, in dipendenza di

omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle attività oggetto del contratto, anche se eseguite da parte di terzi.

4. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni materiali e diretti verso terzi e verso i prestatori d'opera (RCT/O), con esclusivo riferimento al servizio in questione e con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per ogni sinistro, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino alla sua scadenza. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui l'Appaltatore risponderà comunque nel suo valore complessivo.
5. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al comma precedente, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/O, già attivata, integrata e modificata affinché si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio previsto dal presente contratto e con le caratteristiche di cui al precedente comma 4. La durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla scadenza, per la copertura di tutti i rischi sopra descritti.
6. L'Appaltatore si obbliga altresì a sollevare AGECON da qualsiasi pretesa azione e da danni diretti o indiretti che possano derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che AGECON dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore e in ogni caso da questo rimborsate.

ART. 1.5 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è responsabile verso AGECON dell'esatta e puntuale realizzazione dei servizi oggetto dell'appalto, nonché del buon esito dei servizi in generale e dell'opera dei propri dipendenti.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare tutte le leggi e le disposizioni esistenti in materia relative, in particolar modo, alla sicurezza delle persone e delle cose, alla prevenzione degli infortuni, ecc.

ART. 1.6 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
2. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai precedenti commi, vincolano l'Appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 105 comma 9 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subAppaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, AGECE invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, AGECE paga, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs 50/2016, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subAppaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Nel caso di formale contestazione delle richieste, AGECE provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 1.7 – CLAUSOLA SOCIALE

L'Aggiudicatario dovrà prioritariamente assumere il personale alle dipendenze dell'Appaltatore uscente e che è stato continuativamente addetto all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto nei sei mesi precedenti alla data di emanazione del bando gara relativo al presente capitolato, a condizione che il numero e la qualifica di questo sia armonizzabile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'operatore economico subentrante ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 50/2016. L'Appaltatore subentrante dovrà applicare i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs 81/2015.

ART. 1.8 – SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

1. I servizi oggetto del presente capitolato non potranno essere sospesi o abbandonati, anche nelle ipotesi di sciopero del personale dell'Appaltatore.
2. L'eventuale sospensione o abbandono, anche parziale, delle prestazioni – per decisione unilaterale dell'Appaltatore – costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso AGECE procederà all'incameramento della cauzione "definitiva", fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti da AGECE e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 1.9 – VARIANTI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, AGECE si riserva la facoltà di apportare variazioni ai servizi oggetto di appalto con semplice preavviso scritto e fino al massimo, in aumento o in diminuzione, di 1/5 del prezzo complessivo previsto dall'appalto. Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, patti e condizioni definite nell'appalto.
2. AGECE si riserva, nel corso dell'esecuzione del contratto, di:
 - attivare nuove sedi oggetto del servizio di ritiro, trasporto, contazione e deposito valori;
 - chiudere sedi attualmente attive e cessare i relativi servizi di ritiro, trasporto, contazione e deposito valori;In questo caso si terrà conto dei prezzi offerti in sede di gara per i relativi servizi.
3. Nel caso di necessità motivata di variazioni in **aumento** delle prestazioni oggetto del contratto di oltre 1/5 del prezzo complessivo contrattuale, si procederà ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs

50/2016 - previo consenso da parte dell'Appaltatore - alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto, alle medesime condizioni del contratto principale ove applicabili.

4. AGECEC potrà procedere unilateralmente alla variazione in **diminuzione** delle prestazioni oggetto del contratto fino al limite di 1/5 del prezzo complessivo contrattuale. E' fatta salva la possibilità di recesso da parte dell'Appaltatore qualora le diminuzioni superino il quinto dell'importo contrattuale, da esercitarsi non oltre il trentesimo giorno successivo alla variazione da parte di AGECEC. In caso di recesso l'Appaltatore dovrà garantire il servizio fino alla individuazione da parte di AGECEC del nuovo Appaltatore.
5. Qualora si rendano necessari eventuali servizi supplementari, non programmabili e non compresi nel presente appalto, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016.
6. In ogni caso, qualsiasi servizio aggiuntivo e/o supplementare dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, che – accertata la disponibilità di budget di bilancio, indicherà i tempi e le modalità di intervento. Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare potrà essere addebitato ad AGECEC se non preventivamente autorizzato.
7. L'Appaltatore comunque non potrà introdurre varianti al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con AGECEC. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dell'Appaltatore. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente.
8. E' salva comunque l'applicazione dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

ART. 1.10 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016.
2. In particolare, nel caso l'Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
3. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad AGECEC o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività ad essi affidate.
5. L'Appaltatore si impegna a depositare presso AGECEC, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione del subAppaltatore attestante l'assenza in capo al subAppaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.
6. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. In caso di perdita dei requisiti in capo al subAppaltatore, AGECEC annulerà l'autorizzazione al subappalto.
8. Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs 50/2016, l'Appaltatore comunica ad AGECEC – prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato.

ART. 1.11 – CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO

1. Si rimanda agli articoli 105 e 106 del D.Lgs 50/2016.

ART. 1.12 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in caso di fallimento dell'Appaltatore, AGECE si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, sino al quinto migliore offerente, escluso l'originario Aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle stesse condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 1.13 – NORME OPERATIVE DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore si fa carico di ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio, e la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente informato, formato, addestrato. Per i rischi connessi alle operazioni dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si dovrà far riferimento al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) - Allegato 2 al presente Capitolato.
2. La valutazione dei rischi propri dell'Appaltatore nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti. Infatti per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro e quantificati dallo stesso, in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., AGECE ha solo un onere di vaglio, ai sensi dell'art. 97, comma 3/bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. L'Appaltatore è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espletano presso le strutture e i locali di ciascun sito di AGECE.
4. Anche in caso di servizi dati in subappalto, l'Appaltatore sarà tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro ed in specifico:
 - la gestione dei subappaltatori,
 - la gestione dei rapporti fra i subappaltatori
 - la gestione delle reciproche interazioni di rischio,
 - la cooperazione tra il datore di lavoro e tra gli stessi e gli eventuali lavoratori autonomi.
5. Per quanto concerne i rischi da interferenze, intese come sovrapposizioni di attività lavorative aventi sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che rispondendo a datori di lavoro diversi, a norma dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavoro stessi si coordinano. A tal fine, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., AGECE ha eseguito una valutazione dei rischi interferenziali, attraverso la redazione dei DUVRI.
6. In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del presente appalto, il DUVRI dovrà essere aggiornato da AGECE, anche su proposta dell'esecutore del contratto. Tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione di AGECE.
7. La gestione dei rischi professionali specifici connessi all'espletamento delle attività proprie è di esclusiva competenza e responsabilità dell'Appaltatore a cui spetta fra gli obblighi anche la fornitura dei D.P.I.

8. Il personale dell'Appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro così come ogni altra informazione disposta dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

ART. 1.14 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

1. L'Appaltatore e i propri dipendenti, pena la risoluzione del contratto, hanno l'obbligo di mantenere riservati i fatti, le circostanze, i dati e le informazioni di cui vengano in possesso nell'esecuzione del servizio, di non divulgare in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'Appaltatore - relativamente al trattamento dei dati, delle informazioni e delle conoscenze di AGECE di cui venga eventualmente in possesso – dovrà adottare le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegare modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AGECE avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AGECE.
6. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) si informa che:
 - titolare del trattamento dei dati personali è AGECE, con sede in via Enrico Noris n. 1, IT - 37121 Verona, e-mail: infoagece@agece.it ; tel. + 39 045 8051311
 - i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: privacy@metisnet.it , tel. + 390458069235, PEC: metisdp@pec.it ; recapito postale: Metis Solutions Srl in viale Del Commercio 47, IT - 37135 Verona;
 - i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e in conformità alle disposizioni normative: la mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta o successivamente ad essa potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme disciplinanti la procedura;
 - i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di AGECE dall'Area Legale Appalti, dall'Area Amministrazione Finanza e Controllo, e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;
 - il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell'aggiudicatario corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge. Tutti i dati saranno conservati in

conformità al Manuale di Gestione del Protocollo Informatico adottato da Agec ex artt. 3 e 5 DPCM 3 dicembre 2013 e presente sul proprio sito web per la consultazione;

- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati ai contatti di cui sopra;
- qualora il trattamento sia basato unicamente sul consenso, l'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento;
- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo nazionale (art. 57 RGPD);
- Responsabile del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Legale Appalti di AGECE, mentre Responsabile del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo di AGECE.

ART. 1.15 – PENALI

1. Qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempimenti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile ad AGECE o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, AGECE si riserva la facoltà di applicare, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, una penale pari allo **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale:
 - a) per ogni mancato ritiro, trasporto, contazione e deposito valori;
 - b) per ogni ritardo, segnalato ad AGECE, rispetto agli orari indicati nell'Allegato 1, per l'effettuazione di ritiro dei valori; il ritardo superiore ad un'ora comporta un'ulteriore penale dell'**1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale;
2. Le contestazioni delle irregolarità sono effettuate per iscritto e l'Appaltatore ha facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione; la loro adeguatezza è valutata dal RUP (Responsabile unico del Procedimento) e/o dal DEC.
3. L'importo delle penali, ove non sia predeterminato, è graduato in relazione all'importanza dell'inadempimento, del danno arrecato al funzionamento del servizio, al ripetersi degli episodi, ed al danno arrecato all'immagine complessiva del Servizio e di AGECE.
4. L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:
 - a) compensazione del credito: è data facoltà ad AGECE di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
 - b) escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà ad AGECE di rivalersi sulla cauzione prodotta dall'Appaltatore all'atto della stipula del contratto.
9. Resta ferma la possibilità per l'Appaltatore di comunicare tempestivamente ad AGECE la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali entro 30 giorni dalla notifica tramite comunicazione scritta e di versare sul codice IBAN che sarà indicato.
10. In presenza di ripetute inadempienze, o inadempienza ritenuta grave AGECE avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto, ovvero adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni, dandone comunicazione scritta alla controparte, al momento del verificarsi dell'evento.
11. AGECE potrà applicare all'Appaltatore penali, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
12. L'applicazione della penale non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

ART. 1.16 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

1. Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, e dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016, AGECE potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, nei seguenti casi:
 - a) revoca all'Impresa dell'autorizzazione a svolgere il servizio ritiro, trasporto, contazione e deposito valori nei territori oggetto dell'appalto;
 - b) n. 3 gravi e consecutive nel medesimo semestre inosservanze delle modalità e delle tempistiche di realizzazione dei servizi richiesti, secondo quanto previsto nel presente Capitolato;
 - c) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con AGECE;
 - d) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
 - e) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di AGECE;
 - f) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
 - g) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'Appaltatore, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
 - h) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs 81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
 - i) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
 - j) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
 - k) mancanza dei requisiti minimi, così come stabiliti dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale d'appalto, Parte Tecnica;
 - l) fallimento dell'Appaltatore.
 - m) mancata presentazione D.V.R. appalto entro sette giorni dall'avvio del servizio.
2. AGECE si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso AGECE avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. La risoluzione del contratto, non esime l'Appaltatore dal risarcimento dei danni subiti da AGECE, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegna, a fornire ad AGECE tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata.
4. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AGECE.
5. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016, AGECE provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 1.17 – RECESSO DI AGECE

1. AGECE ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs 50/2016. L'eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione.

ART. 1.18 – SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese per la pubblicazione dell'Avviso di Gara e del successivo Avviso di Aggiudicazione sono a carico dell'Appaltatore e sono rimborsate entro 60 giorni dall'aggiudicazione.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

ART. 1.19 – ESECUZIONE IN DANNO

1. In caso di inadempienza parziale, ovvero nel caso di risoluzione, AGECE potrà provvedere ad assicurare l'esecuzione del servizio, interpellando l'impresa che segue in graduatoria, o altra impresa.
2. All'Appaltatore saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati ad AGECE per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso. AGECE potrà altresì procedere nei confronti dell'Appaltatore, alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nel successivo articolo.
3. In caso di inadempienza, AGECE non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

ART. 1.20 – RIFUSIONE DANNI

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, AGECE potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della ditta stessa per servizi già eseguiti, ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente integrata.

ART. 1.21 – CAMBIO DENOMINAZIONE – TRASFORMAZIONE - FUSIONE

Le imprese che nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto cambiassero denominazione, ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con copia autentica degli atti originali il cambiamento della ragione sociale dell'impresa, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l'incorporazione. Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte di AGECE.

ART. 1.22 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie sarà competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Verona.

ART. 1.23 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), dal Codice Etico (di seguito, il "Codice") e

dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di AGECE, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGECE all'indirizzo www.AGEC.it menù "Amministrazione Trasparente".

Tanto premesso l'Appaltatore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

- 1 - rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T e comunque tale da non esporre AGECE al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- 2 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGECE a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.

L'inosservanza di tali impegni da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGECE a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ART. 1.24 – RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs 50/2016 e del codice civile, nonché di leggi e regolamenti vigenti.

Si richiama inoltre il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento) e il Decreto Ministero dell'Interno n. 269/2010 e relativi allegati.

CAPITOLO 2 - PARTE TECNICA

ART. 2.1 – SERVIZI RICHIESTI ALL'APPALTATORE

1. I servizi richiesti all'Appaltatore sono i seguenti:
 - 1 - Servizio di ritiro, trasporto e consegna valori
 - 2 - Servizio di contazione valori
 - 3 - Servizio di approvvigionamento banconote e moneta
2. Tali servizi nelle loro specifiche sono meglio descritti nel proseguo del capitolato e nei relativi allegati.

ART. 2.1.1 – SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E CONSEGNA VALORI

1. Il servizio consiste nel ritiro dei valori dalle n. 19 sedi di AGECE riportate nell'Allegato 1 al presente Capitolato, con frequenza ivi riportati, e il conseguente trasporto e consegna presso il caveau dell'Appaltatore, di seguito denominato "CAVEAU".
2. I valori verranno consegnati alle Guardie Particolari Giurate, di seguito G.P.G. dagli incaricati di AGECE mediante l'utilizzo di appositi contenitori auto-sigillanti di massima sicurezza contraddistinti da apposito sigillo di sicurezza e contrassegnati da un numero seriale necessario all'identificazione della busta e della relativa provenienza. Ogni contenitore auto-sigillanti conterrà altresì distinta riepilogativa dei valori contenuti.
3. La fornitura dei contenitori auto-sigillanti sarà a cura e onere dell'Appaltatore.
4. L'Appaltatore provvederà al ritiro dei contenitori presso le sedi di AGECE nelle fasce orarie e nei giorni stabiliti con le seguenti modalità:
 - Verifica in contraddittorio con il delegato AGECE della perfetta integrità e chiusura del contenitore in consegna;
 - Verifica del numero identificativo del contenitore in consegna;
 - Materiale presa in consegna del contenitore;
 - Sottoscrizione da parte della G.P.G. dell'Appaltatore della ricevuta in duplice copia (una per l'Appaltatore e una per AGECE) attestante il nominativo della G.P.G. e del delegato di AGECE, il giorno, l'orario della presa in consegna, della copia della distinta riepilogativa e il numero identificativo dei contenitori ritirati.

La presa in consegna dei contenitori costituisce presunzione di perfetta chiusura e integrità dei medesimi e, di conseguenza, l'Appaltatore risponderà di eventuali ammanchi di valori ritirati in contenitori aperti o manomessi, fatta salva la prova del contrario.
5. L'Appaltatore provvederà quindi al trasporto dei contenitori con appositi mezzi, che dovranno avere le caratteristiche tecniche e di sicurezza previste dalla normativa di legge per il trasporto valori.
6. L'Appaltatore procederà quindi con la consegna dei contenitori presso il proprio CAVEAU. Tale attività dovrà essere regolamentata da idonea modulistica di gestione comprovante la consegna dei valori al CAVEAU per la successiva attività di contazione (art. 2.1.2). Detta documentazione dovrà essere inoltrata ad AGECE, a cura dell'Appaltatore, il giorno successivo alla prestazione del servizio.

ART. 2.1.2 – SERVIZI DI CONTAZIONE VALORI

1. Il servizio ha come oggetto la contazione dei valori di proprietà di AGECE, pervenuti al CAVEAU dell'Appaltatore secondo quanto specificato al precedente art. 2.1.1.

2. La sala conta dovrà essere collocata in un locale destinato a tale uso esclusivo, dotato di adeguati impianti di sicurezza e di controllo degli accessi.
3. Le operazioni di conta dovranno avvenire mediante l'utilizzo di apparecchiature automatiche ad elevata affidabilità, autorizzate e certificate come da normativa BCE.
4. Ciascuna postazione di lavoro dovrà essere attrezzata con apparecchiature automatiche per la contazione e la valorizzazione delle monete e una con le medesime caratteristiche per le banconote; dette macchine dovranno inviare i dati di conta ad un sistema informatizzato. Entrambe le apparecchiature dovranno essere dotate di display di dimensioni tali da consentire la lettura delle cifre attraverso la videofilmatura.
5. Tutte le operazioni che prevedono movimentazione di valori dovranno avvenire sotto videofilmatura, tramite telecamere che garantiscano almeno tre prospettive di ripresa (di cui una perpendicolare) con visualizzazione sul monitor e sui display delle apparecchiature di contazione. Tutte le registrazioni di tutte le operazioni che avvengono nel CAVEAU dovranno essere conservate comprese le registrazioni delle operazioni di conta in assenza di anomalie. Le registrazioni dovranno rimanere disponibili per 90 (novanta) giorni. Entro tale termine AGECE si riserva di inoltrare richiesta per visionare gli eventi oggetto di anomalie. Le registrazioni oggetto di contenzioso dovranno essere conservate sino all'autorizzazione da parte di AGECE.
6. Le operazioni di contazione si devono svolgere in maniera ordinata, precisa e diligente al fine di permettere, in caso di verifica del filmato relativo all'operazione, una esauriente e chiara ricostruzione della sequenza di tutte le fasi di lavorazione.
7. Se il totale della "distinta di versamento" non dovesse coincidere – dopo due verifiche - con il valore riscontrato, l'addetto alla sala conta dovrà richiedere l'intervento di un responsabile di sala e con questi procedere ad una terza verifica della contazione. Nel caso in cui venisse confermata la differenza, dovrà essere redatto un verbale con allegata la stampa riepilogativa delle macchine contadenaro. Il verbale controfirmato dai due addetti dovrà essere inviato ad AGECE.
8. Sarà necessaria la stesura di apposito verbale di anomalia e l'invio ad AGECE anche in caso di contenitori manomessi ovvero privi della "distinta di versamento".
9. Se, nel corso delle operazioni di conta, l'addetto alla contazione dovesse rinvenire delle banconote o monete sospette di falsità lo stesso – previo coinvolgimento del proprio responsabile di sala – dovrà:
 - Redigere verbale di irregolarità con allegata copia della banconota o moneta fronte/retro documentando con videofilmatura le fasi di provenienza e il numero di serie della banconota sospetta di falsità;
 - Trasmettere ad AGECE copia della documentazione prodotta unitamente al verbale di inoltro banconota o moneta alla Banca d'Italia.
 - Trasmettere ad AGECE la documentazione prodotta da Banca d'Italia riguardo l'esito della presunta falsità delle banconote o monete entro 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa da parte della Banca d'Italia.

ART. 2.1.3 – SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO BANCONOTE E MONETA

1. Il servizio di approvvigionamento banconote e moneta consiste nella preparazione di valori secondo le varie pezzature richieste da parte di AGECE, attraverso una pianificazione mensile e comunque sempre con un anticipo di almeno 48 ore rispetto alla loro consegna presso le sedi di AGECE di cui all'Allegato 1.
2. Tale servizio viene richiesto di norma una volta alla settimana, salvo diverse necessità.

3. L'ufficio preposto di AGECE, l'ufficio Ragioneria, invierà a mezzo email la richiesta del piano quindicinale di e comunque entro 48 ore dalla consegna prevista, utilizzando l'apposito modulo riportante le quantità e le pezzature di monete e di banconote da destinare alla singole sedi AGECE. Detta email verrà inviata:
 - alla banca di riferimento di AGECE;
 - all'Appaltatore;
 - e per conoscenza a tutte le sedi destinatarie dell'approvvigionamento.
4. L'Appaltatore riceverà quindi mandato dalla Banca di riferimento di AGECE circa la preparazione e composizione dei valori nei tagli richiesti. I valori richiesti a titolo indicativo ammontano a circa € 20.000 a settimana distribuiti sui 19 punti di ritiro.
5. L'Appaltatore procederà quindi nella preparazione delle buste sigillate – una per ogni sede destinataria dell'approvvigionamento – contenenti le quantità di denaro richiesto e alla compilazione di apposita “distinta di approvvigionamento” e procederà con la consegna in occasione del primo giro utile per il ritiro valori.

Eventuali differenze riconducibili al confezionamento delle richieste della stazione appaltante, segnalate entro le 24 ore dalla consegna, dovranno essere rimborsate dall'Istituto aggiudicatario.
7. Le operazioni sopra descritte saranno regolate da idonea documentazione prodotta a cura dell'Istituto aggiudicatario.

ART. 2.2 – CONSEGNA E ACCREDITO DEI VALORI CONTATI

1. I valori devono essere contati non oltre il quarto giorno lavorativo successivo alla consegna al CAVEAU dell'Appaltatore e accreditati il medesimo giorno lavorativo attraverso i canali in uso.
2. Tutti gli incassi così contati dovranno essere inderogabilmente consegnati alla banca d'appoggio di AGECE, secondo le istruzioni e le disposizioni impartite dalla stessa.
3. Nel caso in cui la banca d'appoggio di AGECE abbia un deposito di liquidità presso l'Appaltatore, il versamento materiale finale dei valori dovrà essere effettuato direttamente nella giacenza e l'accredito disposto con valuta non oltre il quarto giorno lavorativo successivo alla data del prelievo.
4. Nel caso in cui la banca d'appoggio di AGECE non abbia un deposito di liquidità presso l'Appaltatore, lo stesso dovrà, dopo aver provveduto ad espletare la propria attività, consegnare i valori presso le sedi concordate con la banca d'appoggio di AGECE, senza alcun maggior onere per AGECE e garantendo il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo precedente.
5. Si precisa che ad oggi la banca d'appoggio di AGECE è Banco BPM con vincolo di deposito presso il caveau c/o Fidelitas S.p.A. di Verona, fermo restando la possibilità di variazione sia della banca d'appoggio che del caveau di consegna.
6. Ai fini di comprovare la data di trasferimento dei valori alla banca d'appoggio di AGECE, l'Appaltatore dovrà rendere disponibile, anche on-line con apposito applicativo informatico, il dettaglio della movimentazione contabile effettuata, dalla quale si dovrà chiaramente evincere la data in cui i valori sono stati trasferiti alla banca d'appoggio medesima.

ART. 2.3 – PERSONALE E DOTAZIONI MINIME

1. L'Appaltatore, all'atto della sottoscrizione del contratto, fornirà ad AGECE l'elenco del personale che sarà impiegato nell'esecuzione del servizio e si impegna ad aggiornare tempestivamente l'elenco in parola in occasione di ogni variazione.
2. Il personale addetto ai servizi presso i luoghi di lavoro propri della committente così come specificati nel presente capitolato, dovrà essere costituito da operatori specializzati, in possesso dei requisiti di seguito specificati:
 - ✓ della qualifica di "Guardia Particolare Giurata" ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 773/1931;
 - ✓ della licenza di "porto d'armi";
 - ✓ di tessera di riconoscimento con fotografia;
 - ✓ in divisa autorizzata dalla Prefettura;
 - ✓ in continuo collegamento radio con la propria Centrale Operativa.E' fatto obbligo alle Guardie Particolari Giurate di essere sempre in divisa, ordinata e pulita, fornita a cura e spese dell'Appaltatore. Ogni Guardia Particolare Giurata dovrà possedere requisiti professionali, psico-attitudinali e di integrità morali idonei allo svolgimento dei servizi di vigilanza e avere una buona conoscenza della lingua italiana.
3. L'Appaltatore dovrà farsi carico integralmente delle spese per la formazione professionale e l'aggiornamento dei propri dipendenti, con l'obbligo, in ogni caso, di trasmettere copia degli attestati se richiesto da AGECE di tutti i corsi relativi alla sicurezza.
4. Tutto il personale preposto al servizio di vigilanza deve avere una dotazione minima composta di:

DOTAZIONI MINIME GENERALI
I titoli di polizia (decreto, libretto e licenza) per guardia particolare giurata rilasciata dalla Prefettura
Divisa regolamentare autorizzata dall'autorità competente
Radioassistenza mobile di connessione alla Centrale Operativa o ai colleghi
Cellulare di servizio o dispositivo pocket di connessione alla Centrale Operativa

Tutta la dotazione minima richiesta deve essere conforme alle vigenti disposizioni di legge e ai relativi standard di sicurezza e perfettamente mantenuta e funzionante. Le prestazioni descritte ai precedenti articoli sono da ritenersi puramente indicative e minime. E' inteso pertanto che la ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'esecuzione di tutte le operazioni necessarie per assicurare il buon funzionamento del servizio oggetto del presente capitolato, anche se non espressamente citate o sufficientemente descritte.

ART. 2.4 – FIGURA PREPOSTA ALL'ESECUZIONE E AL CONTROLLO DELL'APPALTO

1. Per la corretta esecuzione dell'appalto e della gestione del rapporto contrattuale con l'Appaltatore, AGECE nomina un proprio RUP – Responsabile Unico del Procedimento, un DEC – Direttore dell'Esecuzione del Contratto – ed un preposto per ciascun sito dove andrà essere svolto il servizio.
2. Il RUP e/o il DEC saranno coadiuvati dai preposti e provvederanno, a titolo esemplificativo, a:
 - ✓ curare il rapporto operativo con l'Appaltatore tramite il Coordinatore Responsabile del Servizio di Vigilanza Armata nominato dall'Appaltatore e – ove necessario – con il suo Rappresentante Legale (tramite RUP);
 - ✓ effettuare le richieste di intervento per variazione di servizi, nuove disposizioni, variazione di orari e quanto altro utile alla sicurezza dei vari siti di AGECE verificando l'emissione di eventuali atti aggiuntivi o ordini di intervento per le attività straordinarie e impreviste remunerate attraverso l'extra canone (su input di RUP);
 - ✓ verificare la corretta esecuzione del servizio e verificarne i risultati (su input di RUP e DEC);

- ✓ controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità e i programmi contenuti nel Capitolato e nei documenti di riferimento, controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti le attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini di AGECE (su input di RUP e DEC);
- ✓ richiedere, per il tramite dell'Appaltatore, l'allontanamento immediato di Guardie Giurate non idonee al servizio (su input di RUP e DEC);
- ✓ procedere all'applicazione delle penali o alla eventuale risoluzione del contratto in caso di ritardi e disfunzioni dei servizi resi dall'Appaltatore (su input di RUP e DEC);
- ✓ riscontrare tutte le fatture emesse dall'Appaltatore a fronte dell'esecuzione del contratto (su input di RUP);
- ✓ Promuovere le riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza (su input di RUP).

ART. 2.5 – FIGURE PREPOSTE AL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'Appaltatore dovrà nominare, a sua cura e spese, le seguenti figure e comunicarne i nominativi al committente almeno 10 giorni prima dell'avvio del servizio:
 - A) il Coordinatore Responsabile del Servizio (CRS);
 - B) il Vice Responsabile.

Tali figure sono individuate tra il personale dipendente dell'appaltatore ed avranno il compito di curare l'organizzazione e la conduzione del servizio oggetto del presente capitolato. Risponderanno direttamente al RUP o al suo delegato. Tali figure dovranno essere scelte in base ad una pluriennale esperienza e competenza nel settore per garantire la regolarità ed efficacia del servizio. Tali figure avranno il compito di monitorare l'attività del personale preposto. Dovranno essere ligie e fedeli alla "mission" dell'incarico assegnato a favore di AGECE.
2. Il CRS o il suo vice dovranno essere sempre reperibili dal RUP e/o dal DEC dal lunedì al sabato.
3. Il CRS rappresenta l'Appaltatore a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte da AGECE si intenderanno date all'Appaltatore stesso.
4. Il CRS dovrà avere piena conoscenza delle norme e condizioni che disciplinano il rapporto tra le parti ed essere munito dei necessari poteri per le condizioni dei servizi. In particolare dovrà:
 - ✓ garantire la propria disponibilità a rapportarsi in modo permanente con AGECE, mantenendo un costante contatto e, attraverso di lui, con gli uffici coinvolti nella gestione del servizio;
 - ✓ coordinare lo svolgimento delle attività contrattuali nei tempi e con le modalità concordate con il RUP e/o il DEC;
 - ✓ garantire che il personale impiegato nei servizi sia adeguatamente informato, formato ed addestrato e rispondente ai requisiti, oltre che facente parte dell'elenco nominativo fornito ad AGECE;
 - ✓ garantire la continuità del servizio anche in presenza di assenze improvvise del personale per qualsiasi ragione;
 - ✓ concordare ogni variazione o modifica tra Appaltatore e AGECE;
 - ✓ segnalare ogni anomalia o problemi funzionali del presente contratto al RUP;
 - ✓ impartire tutte le indicazioni e gli ordini necessari all'espletamento del presente contratto in modo da evitare ogni anomalia ed emergenza;
 - ✓ fornire, nei tempi indicati dal RUP e/o DEC, la documentazione (fatture, documentazione oraria, dislocazione, disposizioni varie, ecc.) cartacea o informatizzata ad AGECE per le dovute verifiche e per una corretta esecuzione del contratto in caso di verifiche occasionali o straordinarie e per tutti gli accertamenti del caso.

ART. 2.6 – VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
--

Ad intervalli di dodici mesi dalla data di stipulazione del contratto, il RUP procederà ad una valutazione del servizio fornito sino a quel momento dall'Appaltatore, attraverso l'analisi dei report inviati dai responsabili delle singole sedi, delle penali comminate nell'arco dell'anno e delle eventuali contestazioni. In caso di raggiungimento nell'arco dei dodici mesi di totali 20 "valutazioni negative", costituite da 10 penali comminate e 10 contestazioni e/o report negativi inviati dai responsabili delle singole sedi, AGECS si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto così come previsto dall'art. 1.16 del presente Capitolato – Parte Amministrativa.

Ciò, restando ferme in ogni caso le altre ipotesi di recesso previste dal citato articolo.

Allegati al CSA:

- *Allegato 1 - ELENCO SEDI AZIENDALI*
- *Allegato 2 - D.U.V.R.I.*